

La grazia sovrana nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848)

di Francesca Brunet

1. INTRODUZIONE AL PROGETTO

1.1. *Premessa*

Il progetto in corso concerne lo studio dell'esercizio della grazia sovrana nel Lombardo-Veneto austriaco durante la Restaurazione e il *Vormärz* (1816-1848), in particolare nella forma della commutazione delle pene capitali in pene detentive.

Due osservazioni preliminari guidano la ricerca. Innanzitutto, la considerazione che l'esercizio dello *jus aggratiandi* va collocato all'interno di una sorta di "campo di tensione" che si declina nella natura stessa dell'Impero austriaco, ad un tempo monarchia assoluta e Stato di diritto in quanto dotato di un sistema codicistico. Il potere di clemenza, in linea teorica, poteva essere arbitrariamente esercitato dall'imperatore, il quale aveva il diritto di intervenire nella regolare amministrazione della giustizia in nome della sua posizione istituzionale che lo riconosceva titolare di tutte le funzioni pubbliche dello Stato; un retaggio, questo, della giustizia di antico regime che si inseriva nel solco di una tradizionale concezione del perdono e, in generale, della risoluzione dei conflitti, fortemente caratterizzata da implicazioni teologico-sacrali. Tale prerogativa sovrana era tuttavia allo stesso tempo normata dal codice penale e, come rivela la prassi giudiziaria, implicitamente ben arginata e vincolata a precise esigenze politiche e sociali. Inoltre, se nelle fonti normative e giurisprudenziali il discorso teorico sulla clemenza si dipana attorno al perno problematico dell'arbitrio sovrano e delle sue delimitazioni, la prassi rivela che il momento effettivamente decisionale in merito alla concessione della grazia stava nel parere avanzato dai tribunali del Regno e in particolare, come si vedrà, in quello del Senato lombardo-veneto che fungeva da massima istanza giudiziaria; le cui valutazioni in merito alla grazia – derivanti dall'*interpretazione* delle specifiche contingenze sociali, politiche e istituzionali del Regno Lombardo-Veneto – costituiscono il nucleo centrale dell'analisi di cui qui si propone una sintesi.

1.2. *Nodi fondamentali della ricerca*

All'interno della cornice tematica del Dottorato internazionale "Comunicazione politica dall'antichità al XX secolo" in cui la ricerca si colloca, lo strumento della grazia sovrana viene interpretato come atto eminentemente politico. I provvedimenti di clemenza permettevano infatti all'imperatore e ai tribunali che ne erano mediatori di agire sulle tensioni politiche e sociali delle province lombarde e venete attenuandole, ma allo stesso tempo interpretandole e restituendole, riflesse, nelle concrete misure giudiziarie messe in atto nel Regno, dando così luogo ad una comunicazione reciproca tra società, istituzioni, cultura giuridica e intervento sovrano. Le politiche e le strategie di repressione, punizione e clemenza rispecchiano infatti le modalità attraverso le quali il potere comunica con la società¹, ma informano anche su come la società comunichi con il potere: una premessa teorica e metodologica che rimanda all'approccio di Mario Sbriccoli, secondo il quale il diritto penale, riflettendo determinati "segnî" del contesto sociale e politico in cui trova applicazione, è allo stesso tempo da esso condizionato².

Inoltre, i processi penali conclusi con condanna capitale richiedevano, come stabilito dal codice, il giudizio di tutte e tre le istanze giudiziarie attraverso le quali si strutturava

¹ Cfr. M. R. DAMAŠKA, *The faces of justice and state authority*, New Haven 1986 [Trad. it.: *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991].

² M. SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, Milano 1986, pp. 127-148.

l'organizzazione della giustizia austriaca: i tribunali criminali, i tribunali d'appello e il supremo tribunale di terza istanza (la cui sezione nel Regno era appunto il Senato lombardo-veneto sedente a Verona, a differenza delle altre province dell'Impero che facevano capo alla Supremo Tribunale di Giustizia viennese-*Oberste Justizstelle*). Questi casi, che percorrevano l'intera piramide giudiziaria, con le relative sentenze e proposte di grazia, mettono a mio avviso in luce gli specifici rapporti di forza intercorrenti tra i diversi gradi della magistratura del Regno Lombardo-Veneto.

Delle domande-guida hanno quindi orientato la ricerca ed il reperimento delle fonti: in che modo e con quali eventuali frizioni la grazia si inserisce all'interno di una procedura penale di tipo inquisitorio vincolata al sistema delle prove legali negative³, e pertanto escludente la possibilità per il giudice di esercitare il suo "libero convincimento" (ovvero la possibilità di decidere sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'accusato senza dover rispondere ad un rigido sistema probatorio)? Come si coniuga tale arbitrario provvedimento con la rigidità del codice penale in materia di comminazione delle pene, e quali sono i suoi significati e i suoi scopi politici, giuridici e sociali? In che misura la gerarchia giudiziaria viene attenuata dall'intervento del sovrano e in che misura ne è invece mediatrice? In che modo le contingenze politiche e sociali delle province lombarde e venete vengono valutate e soprattutto *interpretate* all'interno del processo di concessione della grazia? Come si inserisce l'esercizio della clemenza sovrana nel contesto generale dell'amministrazione della giustizia nel Regno Lombardo-Veneto? Come viene giustificato, sul piano dell'elaborazione dottrinale, l'esercizio della grazia e come si interseca tale prospettiva teorica con la prassi? Sono rinvenibili reciproche influenze, contraddizioni, incongruità? Come vengono comunicati e attraverso quali mezzi le sentenze e i provvedimenti di clemenza, il momento più marcatamente pubblico, "trasparente" del procedimento penale, in contrasto con l'"opacità" della segretezza istruttoria⁴?

2. FONTI E LETTERATURA

La ricerca prevede l'analisi di fonti di varia natura. Principalmente sono state prese in considerazione fonti normative (codici, disposizioni legislative, circolari, notificazioni), giudiziarie (fascicoli processuali, protocolli di consiglio), giurisprudenziali (commenti al codice penale, opere e riviste giuridiche), statistiche, periodiche (gazzette e altri giornali), letterarie (cronache, memorie, lettere *pamphlet*, opere commemorative).

2.1. Fonti normative

Gli articoli del codice penale universale austriaco (1803) che normavano la modalità di concessione della grazia in caso di condanna capitale e le puntuali disposizioni prese a riguardo nel periodo considerato sono innanzitutto state confrontate con gli analoghi articoli dei precedenti codici penale e di procedura⁵ e dei codici successivi (codice penale, 1852; regolamento di procedura penale, 1853). L'esclusione della possibilità, prevista invece dalla normativa giuseppina, dell'esercizio del diritto di grazia da parte dei giudici e l'attribuzione dello stesso al solo sovrano, da una parte denota lo spirito informatore del codice penale del 1803, ovvero la volontà di arginare qualsiasi arbitrio da parte della magistratura; dall'altra conferma il carattere *politico* e non giuridico della grazia, che per questo non poteva competere ai tribunali ma al solo imperatore.

³ Ovvero quelle "in assenza delle quali la legge prescrive al giudice di considerare *non provata* l'ipotesi accusatoria", anche contro le suo opinioni. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989, p. 127.

⁴ Opacità e trasparenza sono espressioni efficacemente utilizzate, in ambito processuale, da G. BARONTI, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce 2000.

⁵ Cfr. *Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und derselben Bestrafung*, Wien 1787, Kapitel 7.; *Allgemeine Kriminal-Gerichtsordnung*, Wien 1788, Kapitel 15.

La ricostruzione delle disposizioni normative (risoluzioni e biglietti sovrani, decreti aulici, notificazioni) relativi alla grazia e a tutte le altre questioni giuridiche che interessano trasversalmente la ricerca non è immediata, poiché solo in parte esse furono pubblicate e conservate in collezioni tuttora fruibili. Molte disposizioni venivano infatti trasmesse ai tribunali per mezzo di circolari manoscritte, e le raccolte a stampa di leggi e decreti vanno in questo senso integrate con la ricerca archivistica.

2. 2. Fonti archivistiche

2. 2. 1. L'Archivio del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia

Il principale corpus documentario della ricerca consiste nel materiale del fondo del *Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia* sedente a Verona, la terza istanza giudiziaria per i tribunali delle province venete e lombarde, ora conservato presso l'Archivio di Stato di Milano. Il fondo raccoglie gli atti del Senato prodotti nel periodo della sua attività, oltre a qualche documento precedente (1815-1851)⁶, ed è composto da diverse serie; finora sono state studiate in modo sistematico e completo la serie *Affari criminali* e parzialmente le serie *Affari politici*, *Protocolli di consiglio* e *Atti presidenziali*.

La serie *Affari criminali* consiste nell'insieme dei fascicoli prodotti dal Senato e relativi ai processi per reati comuni di sua competenza⁷ tra i quali quelli conclusi con la condanna capitale irrogata in seconda istanza (tribunale d'appello), a conferma o revisione della condanna di prima istanza (tribunale criminale). In questi casi il Senato doveva trasmettere all'imperatore gli atti del processo e una relazione (detta *referato*) che riepilogava la vicenda criminale, le indagini, il processo, le sentenze delle istanze inferiori e la loro eventuale proposta di mitigazione, nella quale il relatore (il consigliere che studiava il processo e lo riassumeva ai colleghi) era tenuto ad esprimere il suo parere sull'eventuale concessione della grazia, votato poi dagli altri consiglieri aulici. Unitamente alla relazione, all'imperatore veniva trasmesso anche il *correferato*, ovvero il voto del correlatore sulla sentenza e sull'ipotesi di grazia (§444 parte I del codice penale).

La serie *Affari politici* contiene tutti gli atti relativi ai processi per alto tradimento (soprattutto causa appartenenza a sette segrete, in particolare la Carboneria e la Giovane Italia) e il materiale ivi contenuto è della stessa natura di quello sopra descritto per gli affari criminali (referato e correferato). I processi politici già in origine furono archivisticamente separati dai processi per delitti comuni e posti in numeri di protocollo speciali. La discriminante che ha determinato la separazione delle due serie consiste sia nella *tipologia del reato* (l'alto tradimento), sia nella natura degli *organi giudiziari competenti*. I processi per alto tradimento venivano infatti indagati e giudicati, inizialmente, da Commissioni speciali di prima e seconda istanza (sedenti prima a Venezia e poi unificate⁸ a quelle già istituite a Milano “per inquisire e giudicare gli individui avviluppati nelle turbolenze del Piemonte e di Napoli”⁹); sciolte queste ultime, la competenza per il delitto di alto tradimento fu assegnata al tribunale criminale e al tribunale d'appello di Milano¹⁰.

La distinzione archivistica tra processi per alto tradimento e processi per delitti comuni è un particolare di non secondaria importanza, le cui cause e conseguenze vanno indagate con precisione; essa probabilmente segnala una categorizzazione che non è solo giuridica, ma anche concettuale e, in ultima analisi, politica.

⁶ Per ricostruire le vicende archivistiche del fondo del Senato Lombardo-Veneto (importanti per capire più dettagliatamente la sua struttura e i motivi delle sue lacune) è stato utilizzato il volume di Alfredo Grandi, *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto (1815-1851)*, Roma 1976.

⁷ Cfr. i §§442, 443 e 444 parte I del codice penale: la gravità del delitto, la severità della pena, l'eccessiva difformità tra la sentenza di primo grado irrogata dai tribunali criminali e quella di secondo grado inflitta dai tribunali d'appello, e in generale tutte le condanne capitali imponevano il giudizio della terza istanza.

⁸ Sovrana risoluzione 29 aprile 1822.

⁹ Sovrana risoluzione 7 settembre 1821.

¹⁰ Sovrana risoluzione 15 aprile 1825.

I *Protocolli di consiglio* sono i verbali delle sedute del Senato, fonti preziose e complete. La serie *Atti presidenziali* raccoglie la corrispondenza dei presidenti del Senato.

2. 2. 2. *Altri fondi dell'Archivio di Stato di Milano*

Presso l'Archivio di Stato di Milano vi sono altri fondi utili per la ricerca, in corso di studio: quelli della *Presidenza di Governo*, della *Direzione Generale di Polizia* (molto lacunoso) e degli *Atti di Governo* (soprattutto le sezioni *Uffici e Tribunali-parte moderna* e *Giustizia Punitiva-parte moderna*). Altro fondo importante, ma ancora da indagare (su di esso è infatti in corso un lavoro di inventariazione che dovrebbe essere pubblicato entro maggio 2010) è quello delle *Cancellerie austriache*, in particolare la serie *Cancelleria del Viceré*.

2. 2. 3. *Haus- Hof- und Staatsarchiv (HHSA) e Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA)*

Una prima ricognizione presso gli archivi di Stato viennesi mi ha permesso di identificare parzialmente lo stato delle fonti e la loro collocazione¹¹.

Presso l'HHSA il materiale consultato è principalmente quello del fondo della *Staatskanzlei* (Cancelleria di Stato con funzioni di ministero degli esteri) all'interno del quale, nella sezione *Provinzen*, vi è una serie denominata *Lombardo-Venetien*. Altri documenti utili per la ricerca, tuttavia relativamente secondari, sono reperibili nel fondo del *Kabinettsarchiv* (Archivio di Gabinetto); all'interno di esso si segnalano le sezioni *Kaiser Franz Akten* e *Vertrauliche Akten* (in quest'ultima vi sono delle interessanti relazioni riservate sui giudici e i consiglieri aulici dei tribunali lombardi e veneti).

Molto più utile sarebbe il materiale archivistico dell'AVA, diviso in due grandi sezioni, una delle quali denominata *Justiz*. Qui è conservato il fondo *Oberste Justiz*, che raccoglie diverse serie tra le quali quella relativa al Senato Lombardo-Veneto e alle Commissioni giudiziarie che si occupavano di questioni relative all'amministrazione della giustizia, anche nelle province lombarde e venete: purtroppo questi documenti sono stati gravemente danneggiati dall'incendio del Palazzo di giustizia di Vienna (1927), dove allora erano conservati, e molti di essi sono illeggibili. Tale lacuna è tuttavia arginabile, almeno parzialmente, grazie ai *Protocolli di consiglio* del Senato veronese, dove normalmente venivano riportate o riassunte le posizioni degli altri dicasteri in merito alle questioni discusse.

2. 2. 4. *I Manoscritti della collezione Mazzetti*

Il fondo *Manoscritti* del giudice Antonio Mazzetti (consigliere aulico e relatore in Senato nei processi contro la Carboneria), conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento, raccoglie materiale di vario tipo: carteggi, appunti, copie di atti processuali, estratti di opere giuridiche.

All'interno del fondo si è dedicata particolare attenzione alla corrispondenza personale di Mazzetti con i giudici membri delle Commissioni speciali di prima e seconda istanza, del tribunale criminale e del tribunale d'appello a Milano competenti per i delitti di alto tradimento¹². Quello che risulta più interessante ai fini della ricerca, è l'attenzione del consigliere per l'aspetto pubblico, comunicativo delle condanne capitali e della grazia; diverse lettere sono infatti relazioni compilate dai suoi corrispondenti e a lui spedite in via privata (relazioni che andavano quindi a sovrapporsi ai rapporti ufficiali, dai quali di differenziavano per la presenza di commenti e impressioni personali) sulle reazioni del pubblico veneziano e milanese alla lettura pubblica delle sentenze contro i Carbonari e alle commutazioni di pena.

¹¹ Utili letture preventive per la prima ricerca negli archivi viennesi sono state: G. PANSINI, *Le fonti degli archivi viennesi per la storia amministrativa dei territori italiani dipendenti dall'Austria dal secolo XVI al secolo XX*, in «Annali della FISA», II (1965), pp. 553-597 e U. COVA, *La Oberste Justizstelle. Organizzazione e vicende di un ufficio giudiziario centrale austriaco e del suo archivio*, in «Rassegna degli archivi di Stato», XLII (1982), n. 1, pp. 96-110.

¹² La corrispondenza di Antonio Mazzetti è già stata per altro parzialmente pubblicata – con qualche imprecisione – da P. PEDROTTI, *I processi del '21 nel carteggio di Antonio Mazzetti*, Roma 1939.

2. 2. 5. *Fascicoli processuali di prima istanza*

Per alcuni casi particolarmente interessanti o controversi, dal punto di vista delle sentenze e delle proposte di grazia, si ritiene opportuno risalire, qualora sia possibile, al processo di prima istanza, e in particolare al referato del relatore che esponeva al consesso giudiziario il fatto criminoso e le indagini, proponendo la pena da irrogarsi e la sua eventuale commutazione. I fascicoli istruttori dei processi per delitti comuni sono conservati presso gli Archivi di Stato delle città lombarde e venete che erano sede dei tribunali criminali di prima istanza. Non tutti i fondi che raccolgono questo materiale sono accessibili, completi, ordinati o tuttora esistenti; pochi sono inoltre inventariati. Lo stesso dicasi per le fonti dei tribunali di seconda istanza: il fondo del tribunale d'appello di Venezia non è consultabile perché conservato presso la sede sussidiaria della Giudecca dell'Archivio di Stato di Venezia, ora dichiarata inaccessibile, mentre quello del tribunale d'appello lombardo è andato perduto.

La documentazione di prima e seconda istanza dei processi per alto tradimento è invece conservata presso l'Archivio di Stato di Milano in un fondo denominato *Processi politici*, dotato di inventari e indici alfabetici.

2. 3. *Fonti giuridiche*

Sotto questa categoria di fonti si comprendono i commenti al codice penale, le riviste e i trattati giuridici stampati, tradotti o comunque diffusi nel Regno Lombardo-Veneto. Strumenti di catalogazione e repertoriazione, pur parzialmente lacunosi, sono stati utili in fase di reperimento di materiale¹³.

2. 3. 1. *Commenti al codice penale e trattati giuridici*

Piuttosto diffusi erano i commenti al codice penale, in cui ogni singolo paragrafo veniva spiegato e discusso, ed i trattati volti ad illustrare determinate questioni giuridiche.

L'analisi di queste fonti è importante anche per misurare il livello di intersecazione tra il piano dell'elaborazione dottrinale e il piano della prassi; commenti e trattati erano infatti perlopiù prodotti da quella stessa classe di consiglieri e giudici che concretamente si confrontava con la comminazione delle pene e che basava il proprio parere favorevole o contrario alla concessione della grazia anche su valutazioni di ordine teorico.

2. 3. 2. *Riviste giuridiche*

Data la natura delle riviste giuridiche, strumenti di commento e aggiornamento della pratica giudiziaria ad uso specialmente degli avvocati, in esse venivano trattati soprattutto argomenti relativi al diritto civile, la cui procedura processuale, al contrario di quella penale, prevedeva la presenza di un patrocinatore. Ciononostante le pagine delle riviste ospitavano talvolta anche interpretazioni di sentenze criminali o di precise questioni penali sostanziali o procedurali; esse rappresentano quindi una fonte importantissima che permette di misurare nel modo più puntuale il tipo e il livello dell'elaborazione giurisprudenziale nell'Impero austriaco in generale e nel Lombardo-Veneto in particolare durante il periodo considerato.

2. 4. *Statistiche criminali*

Pur essendo le statistiche criminali pubblicate nella prima metà del XIX secolo non sempre affidabili, esse possono tuttavia fungere da valido strumento orientativo per fornire la misura della criminalità in generale, e della frequenza delle comminazioni delle condanne capitali e delle

¹³ Soprattutto F. RANIERI (hrsg. von), *Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa (1800-1945)*, Frankfurt am Main 1992. Per quanto riguarda le traduzioni in italiano, molto utile è il repertorio pubblicato in M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli 1987. Per le fonti periodiche pubblicate in Veneto si può utilizzare anche il volume di S. CELLA, *Profilo storico del giornalismo nelle Venezia*, Padova 1974, che contiene uno schedario abbastanza completo dei periodici veneti, divisi per provincia.

concessioni di grazia in particolare, nelle province dell'Impero. I compilatori delle statistiche commentavano inoltre sovente i dati raccolti, esponendo la loro interpretazione di osservatori esterni rispetto alla diffusione e al tipo della criminalità nel Lombardo-Veneto e, di conseguenza, alle caratteristiche sociali del Regno¹⁴.

2. 5. *Fonti periodiche*

Le gazzette privilegiate di Milano e Venezia, oltre ad essere gli unici quotidiani in cui venivano riportate notizie politiche e notificazioni governative e giudiziarie, fungevano anche da strumento di pubblicità e diffusione delle sentenze dei processi politici più importanti. In alcuni casi tali sentenze, e soprattutto le grazie concesse ai condannati, venivano anche commentate in lunghi articoli, redatti dagli stessi inquirenti che si occuparono del processo: ciò dimostra l'attenzione dedicata dall'apparato governativo e giudiziario alle modalità di comunicazione della clemenza sovrana.

Sono stati inoltre presi in esame anche periodici lombardi e veneti di altro tipo (annali di statistica, atti di istituti di cultura e ricerca); uno spoglio sistematico ha permesso di individuare gli articoli sulla giustizia penale e in particolare sul diritto di grazia qui pubblicati.

2. 6. *Fonti letterarie*

In occasione della sua incoronazione a re del Regno Lombardo-Veneto avvenuta il 6 settembre 1838, l'imperatore Ferdinando I poneva simbolicamente fine ad una prolungata stagione di processi politici concedendo un'amnistia generale ai condannati per alto tradimento, il cui scopo precipuo era quello, da un lato, di incoraggiare il consenso anche attraverso la percezione di una più decisiva autonomia del Regno Lombardo-Veneto che l'incoronazione stessa doveva metaforicamente rappresentare; dall'altro di partecipare, attraverso l'immagine paterna del re clemente, alla costruzione di un simbolico "luogo di contatto" tra monarca e sudditi. Una costruzione alla quale doveva contribuire in modo decisivo la circolazione di una corposa produzione di testi celebrativi (cronache, memorie, poesie) e rappresentazioni iconografiche (illustrazioni, incisioni) pubblicati per l'occasione, i quali veicolavano una precisa concezione retorica della grazia, che veniva rappresentata, in senso tradizionale, come fondamentale *attributo* della sovranità dai caratteri sacri e assimilata alla clemenza divina; atto misericordioso ma anche bilaterale, reciproco, che il suddito "traviato" ricompensava per mezzo di un rinnovato e simbolico giuramento di fedeltà.

2. 7. *Status quaestionis storiografico*

I principali lavori, soprattutto italiani e austriaci, sulle istituzioni amministrative¹⁵ e giudiziarie¹⁶ del Regno Lombardo-Veneto sono stati pubblicati in tempi non recenti (tra gli anni '80 e i primi anni '90) e da allora non sono seguiti aggiornamenti di rilievo.

Il codice penale universale austriaco del 1803 e la sua applicazione nel Lombardo-Veneto è oggetto dell'ottimo apparato di saggi introduttivi pubblicati nella ristampa anastatica del codice, ad opera principalmente di giuristi e storici del diritto¹⁷.

¹⁴ Tra le opere principali si possono indicare lavori generali come J. SPRINGER, *Statistik des österreichischen Kaiserstaates*, Wien 1840 [trad. it.: *Statistica dell'impero d'Austria*, Pavia 1845], le *Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchie* curate dalla Direction der administrativen Statistik im K. K. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten e pubblicate annualmente, o i lavori più puntuali di C. MITTERMAIER, *Italienische Zustände*, Heidelberg 1844 [trad. it.: *Delle condizioni d'Italia*, Milano 1845] e *Die Todesstrafe nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen, der Fortschritte der Gesetzgebung und der Erfahrungen*, Heidelberg 1862 [trad. it.: *La pena di morte considerata nella scienza, nell'esperienza e nelle legislazioni*, Lucca 1864].

¹⁵ Faccio riferimento, in particolare, ai lavori di B. MAZOHL, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, Mainz 1993 e di M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna 1983 e Id., *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino 1987.

¹⁶ Specialmente N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara 7-10 novembre 1984)*, Roma 1986, pp. 91-164.

Per quanto riguarda nello specifico lo studio delle fonti giudiziarie e giuridiche del periodo, e specialmente dell'applicazione pratica del codice penale, negli ultimi anni sono stati pubblicati alcuni importanti lavori sull'argomento, che ho utilizzato come parametro orientativo nell'approccio ai fascicoli processuali. In particolare segnalo i lavori di Claudio Povoło, che ha a lungo lavorato sulla documentazione giudiziaria conservata presso l'Archivio di Stato di Vicenza¹⁸, e anche quelli di Loredana Garlati che ha recentemente pubblicato un corposo volume sulle fonti giudiziarie dell'Archivio di Stato di Brescia¹⁹. Particolarmente interessante, in questi studi, è l'approccio molto attento alla dimensione sociale del momento processuale, che integra in questo modo i piani analitici e storiografici (la storia del diritto e delle istituzioni, la storia sociale e politica).

Analisi specifiche sull'esercizio della grazia nel XIX secolo, utilizzabili in senso comparativo, sono state condotte relativamente ad alcuni stati tedeschi e al Regno d'Italia. Tra queste, di particolare rilievo sono i lavori di Petra Overath²⁰, che ha studiato le ragioni giuridiche, politiche e sociali della comminazione delle pene capitali e delle concessioni delle grazie nella Baviera del XIX secolo, di Richard J. Evans, sull'utilizzo della pena di morte e della sua commutazione in Prussia, soprattutto in comparazione con l'Inghilterra, dal XVII al XX secolo²¹, e di Monica Stronati, sull'esercizio e la disciplina della grazia nel Regno d'Italia dallo Statuto albertino al codice di procedura penale del 1913²². Da segnalare inoltre il lavoro di Sylvia Kesper Biermann²³, che analizzando l'esercizio della clemenza in Prussia nel XIX secolo, ha posto in rilievo proprio quei punti nodali sui quali la mia ricerca si sta concentrando: la definizione giuridica della grazia, le sue forme, la prassi attraverso la quale essa veniva accordata, i motivi generali o contingenti che la legittimavano o che al contrario ne impedivano la concessione.

4. STRUTTURA DELLA RICERCA E POSSIBILE INDICE DELLA TESI

Si propone qui un primo indice provvisorio della tesi, tripartito nelle sezioni *norma, teoria e prassi*; tre piani di indagine – la cui separazione è forse più ideale che effettiva – che vanno costantemente intersecati tra loro.

I punti che vengono sotto elencati non corrisponderanno infatti necessariamente a capitoli (alcuni andranno a costituire paragrafi, altri saranno trattati in più capitoli e altri verranno incorporati tra loro); per il momento l'indice ha la funzione di strumento orientativo per la ricerca, in particolare per la ricognizione e il reperimento delle fonti.

PARTE PRIMA: NORMA

1) *Normativa e procedura della grazia nel Regno Lombardo-Veneto. Modi e forme del perdono sovrano*

In questo capitolo verranno discusse le norme regolanti l'esercizio della grazia, secondo il codice penale del 1803 confrontato con i codici precedenti e successivi, in relazione alla prassi desumibile dalle fonti processuali.

¹⁷ S. VINCIGUERRA, (a cura di), *Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, Padova 1997.

¹⁸ C. POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona 2006.

¹⁹ L. GARLATI, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del Tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano 2008.

²⁰ P. OVERATH, *Tot und Gnade. Die Todesstrafe in Bayern im 19. Jahrhundert*, Köln–Weimar–Wien 2001.

²¹ R. J. EVANS, *Rituals of retribution. Capital punishment in Germany: 1600-1987*, New York 1996.

²² M. STRONATI, *Il governo della "grazia". Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano 2009.

²³ S. KESPER BIERMANN, *Gnade und Strafrechtsreform im 19. Jahrhundert*. Intervento alla Settimana di Studio del Centro per gli Studi storici italo-germanici della Fondazione Bruno Kessler "Perdono, grazia, giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea/Vergebung, Gnade und Gerechtigkeit. Gnadengewalt vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart", 21-24 ottobre 2008.

Si vaglieranno inoltre le caratteristiche istituzionali, le sfere di competenza, la composizione e l'abolizione del Senato veronese, l'organo giurisdizionale che nel procedimento di grazia ricopriva il ruolo decisivo, all'interno della cornice generale dell'ordinamento giudiziario del Regno Lombardo-Veneto.

PARTE SECONDA: TEORIA

2) *La “comunicazione giuridica” della grazia*

Il capitolo è dedicato alla definizione teorica della clemenza, alle sue giustificazioni, interpretazioni e delimitazioni secondo l'elaborazione giurisprudenziale coeva, sulla scorta delle opere giuridiche e delle riviste specializzate pubblicate specialmente nel Lombardo-Veneto o ivi tradotte.

Se da una parte la potestà di clemenza è in questi testi definita, per mezzo di formule retoriche che ne sottolineano il carattere risalente, come uno “tra gli attributi più preziosi della sovranità”²⁴ che “ogni principe nemico del sangue umano suole riservarsi”²⁵ per “ridonare la vita” ai condannati²⁶, allo stesso tempo viene chiaramente delineata la sua natura implicitamente pernicioso in quanto “disapprovazione tacita delle leggi”²⁷. La grazia viene quindi interpretata quale necessaria ma potenzialmente pericolosa misura eccezionale atta a riequilibrare le inadeguatezze e le sproporzioni di un sistema penale inevitabilmente imperfetto e occasionalmente sbilanciato, il cui esercizio doveva essere riservato al sovrano che ne avrebbe dovuto fare parsimonioso uso, e non agli organi giudiziari in mano ai quali questo strumento poteva dare adito ad arbitrii e abusi.

Le opinioni giuridiche sulla grazia desumibili da tali fonti verranno confrontate diacronicamente con la giurisprudenza e la prassi precedenti (in riferimento soprattutto all'illuminismo giuridico) e successive, nonché sincronicamente con l'uso e la teoria della grazia in altri contesti rispetto all'Impero austriaco. In questa prospettiva saranno utili, in senso comparativo, gli studi sulla grazia prima citati.

Il discorso giuridico-teorico si presta inoltre a considerazioni generali sullo stato della produzione giurisprudenziale nel Lombardo-Veneto; verranno quindi presentati in rassegna il numero e le caratteristiche delle riviste specializzate e dei commenti al codice, e avanzate delle valutazioni di ordine sia qualitativo che quantitativo sulla diffusione e il raggio della “comunicazione giuridica”: quanto spazio veniva dedicato al diritto e alla prassi penale nelle riviste giuridiche? Vi intervennero variazioni significative nel corso degli anni? Quali opere venivano tradotte dal tedesco e quindi diffuse in ambito lombardo-veneto?

PARTE TERZA: PRASSI

3) *“Delitti politici” e delitti comuni”. Riflessioni giuridiche, normative, archivistiche*

È necessaria una previa riflessione sulla distinzione teorica, derivante dalla sopra delineata separazione archivistica, tra i cosiddetti “delitti politici” e i “delitti comuni” sui quali si declina l'esercizio della clemenza sovrana nella forma della commutazione della pena capitale, allo scopo di sciogliere alcuni nodi problematici decisivi la cui soluzione potrebbe contribuire a chiarire i motivi delle concessioni di grazia.

È innanzitutto opportuno inquadrare la definizione e le fattispecie giuridiche del delitto di alto tradimento, attraverso la giurisprudenza su di esso prodotta, e ricostruire i motivi tanto concreti quanto teorici che hanno determinato la separazione del fondo archivistico; anche alla

²⁴ G. RESTI FERRARI, *De' giudizi criminali pel Regno Lombardo-Veneto istituiti dal codice penale austriaco. Istruzioni teorico-pratiche*, Mantova 1819, p. 65.

²⁵ G. CASTELLI, *Manuale ragionato del Codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, Milano 1829.

²⁶ A. ALBERTINI, *Del diritto penale vigente nelle provincie lombardo-venete*, Venezia 1824, p. 12.

²⁷ F. FORAMITI, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiarario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti*, Venezia 1842, tomo II, pp. 1285-1287; in questo brano Foramiti riprende le considerazioni esposte da Cesare Beccaria nel §XLVI de *Dei delitti e delle pene* (Livorno 1764) dedicato alla grazia.

luce della questione di competenza giurisdizionale sopra illustrata, sono individuabili ragioni di ordine giuridico o politico per le quali i processi per delitto di alto tradimento venivano trattati separatamente? Sono tali ragioni legate ad una percepita pericolosità politica e sociale di questo delitto? Come si pongono quindi i casi giudiziari contenuti nella serie *Affari politici* del fondo del Senato lombardo-veneto in relazione ad altri processi politicamente problematici ma non riconducibili alla categoria giuridica di alto tradimento? Come mai le condanne capitali comminate per alto tradimento (il delitto teoricamente più grave tra quelli contemplati dal codice penale) vengono tutte, senza eccezioni, graziate e commutate in pene relativamente miti, spesso ulteriormente ridotte da successivi interventi graziosi? Quali “strategie” e “politica/politiche della grazia” se ne possono dedurre?

4) *Pena di morte e grazia nei delitti comuni*

I referati e i correferati del Senato relativi ai processi per delitti comuni dimostrano come l'uso correttivo della grazia per commutare la pena di morte fosse piuttosto frequente (circa il 50% dei casi) nonostante le posizioni estremamente caute dei giuristi coevi.

L'interpretazione giuridica e filosofica della grazia delineata dai consiglieri aulici nelle relazioni inviate all'imperatore insiste sovente sul valore “pedagogico” ed esemplare e sulla funzione politica della esecuzioni capitali, riservate a “quegli atroci misfatti, nei quali l'umana natura presentasi siccome profondamente depravata e corrotta”²⁸. Compito dei consiglieri era quindi quello di definire quali categorie di criminali fossero meritevoli di morte, e quali invece potessero far sperare in un recupero morale e sociale. In base ad una polarità dai contorni piuttosto netti, venivano infatti isolati i criminali recuperabili, degni di grazia, da quelli irriducibilmente corrotti.

Al di là dei casi particolari, si nota la tendenza, da parte del Senato, a proporre sistematicamente la grazia a favore dei rei di alcuni specifici delitti per i quali il codice avrebbe comminato la pena capitale ma che evidentemente non erano ritenuti meritevoli della stessa: la commutazione graziosa della pena veniva quindi applicata come correttivo generalizzato di una puntuale sproporzione del codice penale. La tensione tra pena comminata dal codice e avvertita gravità del crimine che sbilanciava l'ideale criterio di equità seguito dai giudici, veniva risolta per mezzo della grazia, la quale parzialmente immetteva, all'interno del processo decisionale attraverso cui veniva formulata la sentenza, il “libero convincimento” del giudice escluso dalla procedura austriaca.

Le commutazioni delle pene capitali ricoprivano inoltre un ruolo importante per risolvere le frizioni intercorrenti tra le istanze inferiori della gerarchia giudiziaria, che si riflettevano anche nelle diverse interpretazioni dei fatti criminali e, conseguentemente, nella difformità delle pene inflitte. Nei frequenti casi in cui in seconda istanza una condanna relativamente mite veniva riformata in una sanzione capitale, infatti, normalmente il Senato confermava la condanna più severa salvo poi proporre la grazia. In questo modo il giudizio della prima istanza – l'organo giudiziario che più da vicino si confrontava con il contesto sociale entro il quale era stato consumato il crimine e con le tensioni che esplicitavano la necessità della grazia, e che normalmente dimostrava maggiore tolleranza verso i diffusi episodi di violenza percepiti come relativamente ordinari, insiti in determinate dimensioni comunitarie – veniva in una certa misura indirettamente avvalorato.

Sulla giurisprudenza del Senato influivano massicciamente anche altri importanti fattori, legati alle contingenze politiche e sociali delle province lombarde e venete. Se gli episodi criminosi nel Regno erano normalmente piuttosto frequenti, come informano le statistiche criminali, in alcuni periodi l'allarme avvertito dalle autorità politiche (e da queste trasmesso alle autorità giudiziarie) sembra intensificarsi. Lo dimostra l'uso parallelo di misure giudiziarie

²⁸ Archivio di Stato di Milano, Fondo del Senato lombardo-veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, b. 55, f. 125.

straordinarie, accanto a quelle ordinarie, come il processo *statario*, un tipo di procedimento abbreviato, che prevedeva come unica possibile condanna la pena di morte e che poteva essere utilizzato per giudicare i crimini violenti e socialmente pericolosi (ribellioni, rapine, omicidi, appiccati incendi) “nei casi di urgente necessità” (§500, I parte codice penale). Un provvedimento, quest’ultimo, che nonostante il parere sfavorevole più volte manifestato dal Senato e dai tribunali inferiori, restò in vigore nelle province lombarde (e non in quelle venete che, pur non esenti da forti tensioni sociali, non richiesero, prima del 1848, misure repressive tanto drastiche) per tutto il periodo preso in esame.

Sul parere dei consiglieri del Senato in merito alla pena e all’eventuale raccomandazione dei condannati alla clemenza sovrana esercitavano pertanto una forte influenza non solo la necessità di attuare una politica repressiva di rigore, ma anche un senso di equità e di proporzionalità delle misure punitive che imponevano il rifiuto della grazia dal momento in cui, nel Regno Lombardo-Veneto, era contemporaneamente in vigore ed ampiamente utilizzata una misura straordinaria che irrogava numerose condanne capitali. La negazione della grazia trovava una giustificazione riequilibratrice, volta ad arginare parzialmente la difficoltà di conciliare, su un piano ideale, le contraddizioni provocate dalla coesistenza nelle stesse province di giudizi ordinari e straordinari. Una conciliazione tuttavia impossibile: gli scrupoli dei consiglieri aulici nel lasciare libero corso alle esecuzioni sconsigliando la grazia e le loro disquisizioni sul valore pedagogico della pena di morte e sull’utilità di esercitarla in modo efficace e conseguentemente sporadico, sembrano porsi in un contrasto irrisolto e irrisolvibile con la disinvolta frequenza con la quale le sentenze capitali venivano inflitte ed eseguite dai giudizi statari.

5) Pena di morte e grazia nei delitti di alto tradimento

Molto elevato, nei decenni studiati, è il numero di condanne capitali per alto tradimento, il più grave tra i delitti previsti dal codice penale, soprattutto dopo le notificazioni governative 29 agosto 1820 e 5 agosto 1833, portanti le sovrane risoluzioni rispettivamente contro la Carboneria e contro la Giovane Italia, secondo la quali anche l’omessa denuncia dei membri delle sette risultava punibile con la pena di morte a norma del §53, I parte del codice penale. Eppure, ad onta di queste misure fortemente repressive, nessuna sentenza venne effettivamente eseguita e tutte, senza eccezioni, furono graziate; molte di queste, specialmente dopo la prima ondata di processi contro i Carbonari, commutate a pochi anni, o addirittura pochi mesi di carcere, talvolta ulteriormente mitigati da successivi provvedimenti di clemenza.

Il confronto tra le strategie dell’esercizio della grazia nei processi per delitti comuni e in quelli per delitti contro lo Stato, che sembrano rispondere a diverse esigenze politiche e sociali e procedere parallelamente, senza intersezioni, può fornire la cifra della percezione, da parte del potere centrale e degli organi giudiziari, della concreta pericolosità dei delitti di alto tradimento. Alla luce di tale percezione, che si riflette inevitabilmente anche nelle politiche della clemenza, andrebbe forse rivalutato il peso effettivo che questi fenomeni criminali esercitarono sul problema della difesa dell’ordine pubblico, rispetto ai delitti comuni ma socialmente allarmanti la cui diffusione imponeva drastiche misure repressive e punitive come il giudizio statario.